Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 30 novembre — Numero 282

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283;

Visti gli articoli 373 e 379 Codice di procedura civile e il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 352;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione della tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n. 283, e delle norme che la precedono, gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tabella unita al presente decreto e dalle norme relative.

Niun altro diritto è loro dovuto.

Tali onorari e diritti per le cause e per gli affari già in corso, hanno luogo limitatamente agli atti posteriori alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 2.

Gli avvocati ed i procuratori, senza pregiudizio dei loro maggiori diritti verso il proprio cliente o mandante, possono domandare a loro favore la condanna al pagamento sia delle spese che degli onorari, quando dichiarino di avere anticipate le spese e non ricevuto l'onorario.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale, nel ricorso o controricorso o verbalmente all'udienza.

Art. 3.

Per le spese ed onorari dovuti alle persone indicate nell'art. 103 del Codice di procedura civile dai propri clienti o mandanti il presidente rilascia, in fine della nota presentata da esse, l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni cinque e non maggiore di giorni dieci successivi alla notificazione.

Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce gli effetti di cui all'art. 1970 Codice civile.

Il debitore che intende fare opposizione deve proporla nel termine perentorio stabilito pel pagamento mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti al presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare le loro istanze ed opposizioni e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da questo articolo, previo parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Dello stesso procedimento possono valersi i difensori ufficiosi pel pagamento delle competenze loro dovute dalle parti soccombenti a norma dell'art 28 R decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Art. 4.

L'autorità giudiziaria deve sempre motivare la sentenza o il provvedimento relativo all'onorario di avvocato quando lo dichiari non dovuto o lo liquidi in misura inferiore a quella determinata dal parere del Consiglio dell'ordine.

Art. 5.

Per la surroga del giudice delegato alla tassazione delle spese di lite provvede su ricorso il presidente del Collegio in conformità di quanto è disposto per la surroga dei giudici delegati agli atti istruttori.

Art. 6

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando da quel giorno abrogato il precedente decreto 7 marzo 1918, n. 352, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TARIFFA.

Norme generali.

Art. 1.

Ai procuratori legalmente esercenti, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti gli onorari e diritti accessori di cui alla tabella seguente.

Art. 2.

Quando non vi sia avvocato in causa, o quando l'onorario di avvocato venga escluso per sentenza, gli onorari di cui agli articoli 6, 18, 20, 22 della seguente tabella debbono essere elevati di non meno di un quarto, ma non oltre il doppio.

Gli onorari di cui negli articoli 18 e 20 non sono invece dovuti, quando il procuratore riveste nello stesso giudizio la qualità di avvocato ed è attribuito l'onorario di avvocato.

Art. 3.

Gli onorari e i diritti dei procuratori nei giudizi innanzi i tribunali, innanzi le Corti di appello, le giurisdizioni speciali ed innanzi agli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, debbono essere elevati di una metà quando il valore della causa o dell'affare superi le L. 5000; al doppio quando superi le L. 25,000; al triplo quando superi le L. 150,000.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e, se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Le cause di valore indeterminato si considerano di valore ecce-

Art. 4.

Per i giudizi cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali od i procedimenti per purgazione d'ipoteca, sono dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali e alle Corti d'appello per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 5.

Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV, V, VII e X della tabella che segue sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla tabella stessa, nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

Ai soli clienti fan carico gli onorari indicati nei titoli VI, VIII, IX e XI, salvo le eccezioni ivi espresse.

TABELLA.

TITOLO I.

Giudizi innanzi ai conciliatori.

Art. 1.

Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giudizio fino alla sentenza definitiva, l'onorario è, nelle cause di valore in fra le L. 50, di L. 5.

In quelle di valore superiore non può eccedere le L. 10.

Se non fu pronunziata sentenza definitiva, l'onorario è rispettivamente della metà.

Art. 2.

Per coloro che non sono nè avvocati, nè procuratori legalmente esercenti, nè laureati in legge, gli onorari debbono ridursi sempre alla metà di quelli indicati nel precedente articolo.

TITOLO II.

Giudizi innanzi ai pretori.

Art. 3.

L'onorario dovuto ai procuratori, sempre quando sia stata pronunziata sentenza definitiva, è:

Nelle cause fino a 500 lire di valore, L. 25.

Nelle cause di valore superiore alle 500 lire, ma non alle lire mille, L. 35.

Nelle cause di valore superiore alle L. 1000, L. 45.

Per ogni sentenza interlocutoria, come pure se non fu pronunziata sentenza definitiva, o se la causa fu abbandonata o transatta senza che sia stata emanata alcuna sentenza, l'onorario è rispettivamente della metà.

Nel caso di controversia che abbia richiesto lunga istruttoria o particolare studio, e soprattutto nei casi di cui nell'art. 82 del Codice di procedura civile, l'onorario per la sentenza definitiva e per le interlocutorie, quando non vi sia avvocato in causa od il procuratore non sia anche avvocato ed il pretore escluda per sentenza l'onorario di avvocato, gli onorari di procuratore innanzi specificati debbono essere elevati, di non meno di un quarto, ma non oltre il triplo.

Per ogni richiesta di copie di atti o di sentenze, L. 2.

Per ogni richiesta di notifica di atti o di sentenze, L. 2.

Per attendere alla registrazione di qualunque sentenza, L. 2.

Per la rappresentanza di una causa fuori della residenza, gli onorari possono essere elevati, ma non oltre il doppio, e soltanto nei rapporti tra procuratore e cliente.

Art. 4.

Quando per la importanza della causa si sia fatto uso della stampa per le allegazioni a difesa, ed il magistrato ritenga tale uso giustificato, è dovuto al procuratore, oltre il rimborso delle spese di stampa, un onorario fisso di L. 2 per ciascun foglio dell'originale.

Art. 5.

Per coloro che non sono nè avvocati, nè procuratori legalmente

alla metà di quelli indicati nei precedenti articoli, e non è dovuto l'onorario di cui all'art. 4.

TITOLO III.

Giudizi avanti i tribunali e le Corti di appello.

Giudizi di cognizione.

§ I.

Giudizi a procedimento sommario

Art. 6.

Per diritto di disamina, L. 10.

Questo diritto è dovuto, ma per la metà, per ogni riproduzione della causa a seguito d'istruttoria, di questioni incidentali o di sentenza non definitiva.

Art. 7.

Per la compilazione di ogni atto di citazione o ricorso, che non sia per biglietto, nè reiterazione di citazione, L. 10.

Se la citazione è per biglietto o trattasi di reiterazione di citazione, L. 5.

Art. 8.

Per ogni decreto o provvedimento ottenuto dal magistrato senza citazione dell'altra parte, L. 5.

E per ogni ordinanza o provvedimento in seguito a citazione dell'altra parte, L. 10.

Art. 9.

Per la richiesta di notificazione di un atto ad una sola persona, L. 3.

Se la notificazione è fatta a più persone, compete per ogni copia in più della prima l'onorario di L. 1,50.

Art. 10.

Per ogni iscrizione di causa a ruolo, L. 5.

Art. 11.

Per la dichiarazione di costituzione di procuratore e deposito di mandato in cancelleria o all'udienza, L. 5.

Art. 12.

Per ogni documento sottoposto a registrazione o al bollo od alla legalizzazione, come pure per ogni inserzione nel Giornale ufficiale degli annunzi giudiziari o su altri giornali, L. 3.

Art. 13.

Per ogni certificato o documento rilasciato da pubblici uffici, L. 3.

Art. 14.

Per esame dei documenti avversari, L. 10.

Art. 15.

Per la richiesta di copie di sentenze, ordinanze, decreti o provvedimenti in genere, L. 5.

Art 16.

Per qualunque deposito di fascicoli, documenti od atti nelle cancellerie, compresa la compilazione dell'avviso di deposito, L. 5.

Art. 17.

Per ogni rinvio della causa, L. 5.

Art. 18.

Per ogni comparsa conclusionale, comparsa aggiunta, memoria a difesa o nota dopo l'udienza, L. 10.

Per ogni postilla, L. 5.

Art. 19.

Per la formazione in fascicoli degli atti e dei documenti, compresa la redazione del rispettivo indice, L. 5.

Per la redazione della nota delle spese, L. 5.

Art. 20.

Per l'assistenza alla causa ed alla discussione, L. 10.

Art. 21.

Per diritto di spedizione, L. 10.

Art. 22.

Per sessioni informative con il cliente, L. 10.

Art. 23.

Art. 24.

Per diritto di carteggio col cliente, L. 5.

Qualora il cliente risegga fuori del Comune di residenza del procuratore, L. 10.

Tale diritto compete una sola volta per ogni grado di giurisdizione.

Art. 25.

Per la proposta di querela di falso, quando la dichiarazione sia fatta dal procuratore, o questo abbia assistito alla dichiarazione fatta dalla parte, L. 10.

Per la interpellanza di cui all'art. 293 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art 26.

Per attendere alla registrazione di qualunque sentenza o provvedimento, anche in caso di prenotazione a debito per gratuito patrocinio, L. 5.

Art. 27.

Per comparire volontariamente innanzi al magistrato delegato per la fissazione del giorno per la esecuzione di mezzi istruttori, L. 5.

Art. 28.

Per compilare la lista dei testimoni, L. 5.

Art. 29.

Per firma delle istanze di proroghe dei periti, L. 5.

Art. 30.

Per l'esame dei rapporti peritali e dei rendiconti, L. 10.

Art. 31.

Per depositare il rendiconto nella cancelleria, L. 5.

Art. 32.

Per la compilazione dell'atto con cui sia notificato uno dei casi indicati nell'articolo 332 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art. 33.

Per la comunicazione degli atti al pubblico ministero nelle cause in cui questo deve concludere, L. 5.

Art. 34.

Per eseguire presso l'ufficio del ricevitore del registro il deposito di cui all'art. 499 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art. 35.

Per la richiesta al Consiglio dell'Ordine del parere sugli onorari di avvocato, L. 5.

§ II.

Giudizi a procedimento formale.

Art. 36.

Oltre gli onorari indicati nel paragrafo precedente, sono dovuti

1° per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore, che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati, L. 10;

2° per ogni comparsa difensiva dopo la costituzione di procuratore, L. 10;

3° per la comparsa conclusionale, L. 15.

TITOLO IV.

Procedimenti esecutivi e di coazione.

Sezione I.

Procedimenti di coazione.

Art. 37.

Per ottenere il visto di esecutorietà delle ingiunzioni, ordini, monitori e simili, L. 5.

Art. 38.

Per ottenere decreti di sospensione del procedimento coattivo, L. 10.

Per gli atti successivi si applicano i diritti corrispondenti, determinati nella presente tabella.

Sezione II.

Esecuzioni mobiliari.

Art. 39.

Art. 40.

Per ottenere l'autorizzazione a procedere al sequestro o ad altri atti conservativi, L. 10.

Art. 41.

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto o la notificazione del titolo esecutivo, L. 5.

Art. 42.

Per la compilazione del precetto mobiliare compresa la richiesta della relativa notificazione, L. 10.

Art. 43.

Per ottenere la fissazione del giorno della vendita mobiliare, compresa la compilazione della relativa domanda, L. 5.

Art. 44.

Per compilare l'atto di opposizione al prezzo, L. 5.

Art 45.

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo, quando si faccia d'accordo fra la parti:

se il prezzo non superi le lire 1000, L. 10;
se superi le lire 1000, ma non le lire 5000, L. 20;
se superi le lire 5000, ma non le lire 25,000, L. 50.
se superi le lire 25,000, ma non le lire 100,000, L 70.
se superi le lire 100.000, L. 100.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori dei creditori concorrenti l'onorario di lire cinque se il prezzo non superi le L. 5000, e di lire dieci se il prezzo superi le L. 5000.

Art. 46.

Per la compilazione della dichiarazione, di cui all'art. 657 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art. 47.

Per sessioni informative col cliente, riguardanti lo svolgimento degli atti esecutivi, L. 10.

Per il carteggio col cliente è dovuto il diritto di cui all'art. 24.

Tali diritti competono una sola volta.

Art. 48.

Quanto ai giudizi in seguito di pignoramento o sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari verranno attribuiti gli onorari rispettivamente dovuti giusta i titoli II e III, secondo l'autorità giudiziaria innanzi la quale vengono trattati.

Art. 49.

I diritti indicati nella presente sezione, salvo quello indicato nell'art. 45, sono ridotti alla metà quando il credito del concorrente sul prezzo non supera le L. 500.

Sezione III.

Giudizi di espropriazione.

Art. 50.

Oltre i diritti, di cui agli articoli 39 e 47 della sezione precedente, sono dovuti gli onorari contemplati negli articoli che seguono.

Art. 51.

Per la ispezione catastale e per l'esame del certificato storico catastale per predisporre la compilazione del precetto immobiliare, L. 10.

Art. 52.

Per la compilazione del precetto immobiliare, L. 15.

Lo stesso diritto è dovuto per il precetto relativo a vendita di navi.

Art. 53.

Per la trascrizione del precetto, L. 10.

Art. 54.

Per il ricorso per la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi, L. 5.

Art. 55.

Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dell'estratto dell'istanza per la stima, L. 3.

Art. 56.

Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscriversi dal procuratore, L. 10.

Art. 57.

Per eseguire il deposito nella cancelleria, insieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione per promuovere la vendita, L. 5.

Art. 58.

Per ottenere dal magistrato l'ordinanza con la quale si stabilisce l'udienza per l'incanto, L. 5.

Art. 59.

Per curare la notificazione della sentenza che autorizza la vendita, L. 5.

Per curare l'annotazione della sentenza stessa in margine della trascrizione del precetto, L. 5.

Art. 60.

Per ispezioni ipotecarie e per la richiesta dei certificati ipotecari, oltre a un diritto di L. 3 per ciascuna istanza, L. 10.

Art. 61.

Per fare eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni del bando, comprese le indicazioni da darsi agli ufficiali giudiziari, ai termini dell'art. 235 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'art. 669 del Codice di procedura civile, L. 30.

Art. 62.

Per l'autentica delle copie del bando stampato e per ciascuna di esse, L. 0,60.

Art. 63.

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari, L. 5.

Art. 64.

Per eseguire il deposito di cui nell'art. 672 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art. 65.

Per la istanza per essere ammesso all'incanto, L. 5.

Art. 66.

Per assistere all'incanto a nome del creditore istante, L. 10.

Art. 67.

Per offrire all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del suo credito), o di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile venduto non eccede il prezzo:

di lire 1000, L. 10;
di lire 5000, L. 20;
di lire 25.000, L. 30;
di lire 100,000, L. 60;

per ogni maggior somma il diritto non potrà essere superiore a L. 100.

Per il procuratore del creditore istante l'onorario qui accordato assorbe quello di cui al precedente articolo.

Art. 68.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, L. 5.

Art. 69.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore, L. 10.

I diritti, contemplati in questo e nei due articoli precedenti, non possono essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone rappresentate.

Art. 70.

Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni di vendita, L. 5.

Art. 71.

Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione di avere appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili, L. [illegible]

Art. 72.

Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi, L. 10.

Art. 73.

Per esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti, L. 10, fino a 10 domande, con l'aumento di lire due per ogni altra oltre il numero di dieci.

Art. 74.

Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti, L. 15.

Art. 75.

Per ogni compilazione davanti il giudice delegato e quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore due, L. 10, per il maggior tempo impiegato è dovuto il diritto di vacazione.

Il giudice delegato dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato, in difetto non si potrà eccedere il diritto sopra fissato.

Art. 76.

Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debba fare agli interessati affinchè possano contraddire alla sua domanda, L. 5.

Art. 77.

Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione:

se non vi sono contestazioni, L. 5;

se vi sono contestazioni, L. 10;

se essendovi contestazioni l'accordo sulle variazioni allo stato dei gradi è raggiunto, L. 20.

Art. 78.

Al procuratore che forma il progetto di distribuzione del prezzo nelle esecuzioni immobiliari, quando si faccia d'accordo fra le parti, spettano, qualunque sia l'ammontare dei rispettivi crediti:

se il prezzo da distribuire non superi le L. 500, L. 10;

se superi le L. 500, ma non le L. 1000, L. 20;

se superi le L. 1000, ma non le L. 5000, L. 30;

se superi le L. 5000, ma non le L. 25.000, L. 50;

se superi le L. 25.000, ma non le L. 100.000, L. 60;

se superi le L. 100.000, L. 100;

se superi le L. 300.000, L. 200.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di L. 15.

Quando per la redazione dello stato di liquidazioe sia occorso un importante lavoro, gli onorari col presente articolo attribuiti al procuratore che forma lo stato di liquidazione possono essere elevati non oltre il triplo.

Art. 79.

Per ottenere dal giudice delegato la nomina del perito, nel caso che non si addivenga alla liquidazione dei crediti d'accordo tra le parti, L. 5.

Art. 80.

Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria, L. 10.

Art. 81.

Per ottenere dal cancelliere la spedizione di una nota di collocazione, L. 5.

Art. 82.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordine di cancellazione di qualunque iscrizione o trascrizione, o la riduzione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori, è dovuto il diritto di L. 10, se il numero delle iscrizioni o trascrizioni da cancellarsi non sia superiore a cinque. Per ogni iscrizione o trascrizione oltre il numero di cinque, L. 2.

Art. 83.

Per l'istanza del compratore diretta ad ottenere che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi, L. 10.

Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza fatta da qualunque interessato per ottenere il detto provvedimento.

Art. 84.

Per la richiesta d'incanto della nave o di porzione di nave e per la distribuzione del prezzo, ai sensi degli articoli 680 a 682 Cod. comm., si applicano gli onorari di cui al presente titolo.

Per le procedure d'incanto che hanno luogo avanti giudici, notai, cancellieri od altri pubblici ufficiali sono dovuti, in quanto applicabili, gli onorari di cui nella presente sezione.

TITOLO V.

Procedure fallimentari.

Art. 85.

Alle domande di dichiarazione di fallimento proposte mediante citazione, alle domande incidentali ed ai giudizi, che si svolgono nel corso delle procedure fallimentari, sono applicabili gli onorari e diritti stabiliti pei giudizi di cognizione.

TITOLO VI.

Elezioni di domicilio pei giudizi innanzi la cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Art. 86.

Al procuratore domiciliatario nei giudizi innanzi la Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, per tutta l'opera prestata fino alla pronuncia delle sentenze, L. 50.

Per attendere alla liquidazione ed al pagamento della tassa di registro della sentenza, L. 5.

TITOLO VII.

Giudizi innanzi agli arbitri ed alle giurisdizioni speciali.

Art. 87.

Nelle controversie innanzi gli arbitri sono dovuti ai procuratori, per gli atti che abbiano luogo, gli stessi onorari stabiliti nella presente tabella, secondo la competenza per ragione di valore.

Art. 88.

Per i giudizi avanti le Giunte degli arbitri od altri Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, sono dovuti gli stessi onorari stabiliti nella presente tabella per i giudizi di tribunale e di Corte di appello.

TITOLO VIII.

Procedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 89.

Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio è dovuto al procuratore dal proprio cliente l'onorario di L. 50 per tutta l'opera occorrente dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento definitivo.

Nella ipotesi che sia disposta la comparizione delle parti, è altresì dovuto l'onorario di cui all'art. 23.

Per i ricorsi e decreti in materia di volontaria giurisdizione, di competenza dei pretori, L. 20.

TITOLO IX.

Onorari per atti stragiudiziali.

Art. 90.

Per ogni consultazione o conferenza col cliente in corso di causa, diversa da quelle previste dall'art. 22 ovvero su affari stragiudiziali, esclusi i brevi colloqui per semplici notizie, L. 10.

Se la conferenza avrà ecceduto il tempo di un'ora, per ogni altra ora di più, L. 5.

Art. 91.

Per far bollare, registrare, legalizzare o inserire in qualunque giornale, un documento qualsiasi, o contemporaneamente più documenti relativi allo stesso affare, L. 5.

Se i documenti provengono dall'estero o debbono essere spediti all'estero, L. 10.

Art. 92.

Per ottenere o estrarre, sulle indicazioni della parte, certificati o documenti da archivi od uffici pubblici o notarili, L. 5.

Qualora, per mancanza di esatte indicazioni, occorra una ricerca particolareggiata, L. 10.

Quando per la importanza o difficoltà delle ricerche si sia impiegata oltre un'ora sarà dovuto il diritto di vacazione.

Art. 93.

Per visione o studio di documenti presso detti archivi od uffici, per ogni ora, L. 5.

Art. 94.

Per attendere od assistere ad atti di esecuzione, di rilascio d'immobili, di sequestro e simili, L. 10.

Art. 95.

Per le ispezioni catastali ed ipotecarie è dovuto il diritto di vacazione.

Art. 96.

Per eseguire o ritirare qualunque deposito presso qualunque ufficio, come pure per ottenere la dispensa dal deposito, di cui all'art. 672 del Codice di procedura civile, L. 5.

Art. 97.

Per presenziare col cliente agli incanti, qualunque sia il numero dei lotti, L. 10.

Art. 98.

Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, ove occorra, il deposito del mandato speciale, L. 10.

Art. 99.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita, L. 10.

Art. 100.

Per ottenere e ritirare dalla cancelleria il mandato di pagamento, L. 5.

Art. 101.

Per ottenere dal giudice delegato l'ordinanza di cancellazione di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni, o di riduzione della ipoteca a favore della massa dei creditori, qualunque sia il numero dei provvedimenti all'uopo emessi, L. 10, se il numero delle iscrizioni o trascrizioni da cancellarsi non sia superiore a cinque. Per ogni altra cancellazione, L. 2.

Art. 102.

Per la compilazione di una domanda di trascrizione, ovvero di cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, L. 10.

Art. 103.

Per la compilazione della nota d'iscrizione ipotecaria, L. 10.

Art. 104.

Per compilare e far pubblicare una inserzione stragiudiziale in qualunque giornale, anche ufficiale, L. 10.

Art. 105.

Per la compilazione di un atto qualunque stragiudiziale di protesta, diffida, richiesta od offerta di prezzo o di merci, licenze e simili, L. 10.

Art. 106.

Per compilare una denunzia di successione ed attendere alla liquidazione della relativa tassa, oltre al diritto di scritturazione di cui all'art. 119, è dovuto l'onorario di vacazione indicato nell'articolo 116. Se il valore dell'attivo ereditario netto superi le lire 50.000 l'onorario di vacazione viene raddoppiato, e triplicato se sorpassi le L. 200.000.

Art. 107.

Per l'assistenza ad atti di notorietà, di accettazione o rinunzia di eredità, di presentazione di un testamento e simili, nonchè a stipulazione di contratti, ad operazione di divisione stragiudiziali e d'inventario, ad apposizioni e remozioni di sigilli, a perizie stragiudiziali e simili, L. 15.

Se l'assistenza si sia protratta oltre due ore, per ogni ora successiva, L. 5.

Art. 108.

Per la redazione di contratti è dovuto l'onorario di cui all'articolo 106 diminuito di una metà se trattasi di compilazione di denunzie di contratti verbali.

I contratti di valore indeterminato si considerano di valore non eccedente le L. 50.000.

Art. 109.

Per provvedere alla semplice notificazione di atti trasmessi da altre città, compreso il relativo ritiro e rinvio, L. 6.

Art. 110.

Negli affari di fallimento e concordato preventivo per ogni istanza, ricorso o domanda di ammissione al passivo, L. 10.

Per l'esame delle domande e dei documenti prodotti, L. 5 fino a sei domande; con l'aumento di L. 1 per ogni altra domanda oltre il numero di sei.

Per ogni assistenza alle assemblee dei creditori, L. 10.

Se l'assemblea si protrae oltre due ore, per ogni ora successiva, L. 5.

Per l'esame degli stati di riparto, L. 5.

Art. 111.

Per attendere al deposito o trascrizione di atti di Società commerciali, per ciascun atto, L. 10.

Art. 112.

Per ottenere l'ordinanza di rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compresa la compilazione della relativa citazione, la richiesta di notificazione della medesima e l'assistenza all'udienza innanzi al magistrato, L. 15.

Al procuratore della parte citata che comparisca per aderire alla domanda o contradirvi, L. 8.

Art. 113.

Per ogni lettera scritta dal procuratore al cliente relativamente ad affari stragiudiziali, L. 1,50, oltre il diritto di cui all'art. 90, qualora si tratti di consultazione.

Art. 114.

Per ogni atto di offerta reale, L. 10.

Se l'offerta reale è convalidata, tale diritto sarà posto a carico della parte condannata alle spese.

Art. 115.

Per l'assistenza della parte contro cui si chiede l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi alle Commissioni presso i tribunali e le Corti di appello, L. 10.

Per le memorie a difesa, presentate alle Commissioni suddette, si applicheranno in tutto le norme stabilite per le comparse.

TITOLO X.

Variazioni, trasferte e diritti di copia.

Art. 116.

Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora, e il diritto per ognuna di esse è innanzi ai pretori di L. 2 e di L. 6 innanzi ai tribunali e le corti di appello.

La frazione di un'ora si calcola per ora intera.

Il diritto di vacazione è dovuto dalla parte condannata alle spese:

a) per l'assistenza agli interrogatori, al giuramento, agli esami testimoniali, alla perizia, all'accesso giudiziale, alla verificazione delle scritture nei procedimenti per falsità dei documenti, rendimento dei conti;

b) per l'assistenza al rilascio dei beni mobili o immobili, alla esecuzione del sequestro giudiziario e conservativo, ed alle operazioni notarili per la divisione;

c) per la discussione dello stato di graduazione oltre le prime due ore per le quali è stabilito l'onorario nell'art. 75;

d) per concertare, d'accordo con le parti e coi loro rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti;

e) per formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti da presentarsi nel Congresso avanti il giudice;

f) per l'assistenza agli incidenti in genere.

Art. 117.

Al procuratore della causa, il quale per l'assistenza di cui nel precedente articolo, debba trasferirsi fuori della città in cui ha la sua legale residenza, è dovuto per ogni trasferta, oltre il diritto di vacazione, un onorario di L. 15 per ogni intera giornata di soggiorno e di L. 10 per parte di giornata.

Qualora nelle trasferte il procuratore possa fare uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe: negli altri casi avrà diritto al rimborso della spesa occorsa per la percorrenza.

Art. 118.

Non potranno essere ammesse più di 4 vacazioni al giorno per un solo affare.

Il diritto di vacazione si esige sempre per intero, appena sia cominciata a decorrere l'ora successiva.

Gli atti e verbali, per i quali siano dovute le vacazioni, dovranno indicare l'ora di apertura e della chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni sarà dovuta una sola vacazione.

Art. 119.

Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse, nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi, saranno dovuti cent. 30 per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'art. 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191, e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie. Nel caso di impiego della dattilografia il diritto di scritturazione è di centesimi 40 per ogni pagina.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di memorie a difesa, di note dopo la udienza, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tale maggiore diritto non è però ripetibile, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

In nessun caso, quando si faccia uso della stampa, il diritto di scritturazione può essere inferiore, nel complesso, tanto in materia penale, quanto civile, innanzi ai tribunali a L. 12 al foglio, ed innanzi alle corti a L. 15 al foglio, sia il giudizio reso collegialmente o da un singolo magistrato.

Per le cause innanzi agli arbitri e alle giurisdizioni speciali il minimo è di L. 12.

Art. 120.

Quando le copie delle citazioni o di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi i tribunali e le corti, sui diritti di copia ad essi spettanti giusta l'articolo precedente, competerà all'ufficiale giudiziario il diritto di copia di centesimi 20 per ogni pagina.

TITOLO XI.

Giudizi penali.

Art. 121.

Nei giudizi penali al procuratore che rappresenta la parte civile sono dovuti gli onorari stabiliti dalla presente tabella per gli atti analoghi in materia civile.

Ai procuratori che nelle cause penali compiano ufficio di avvocato saranno dovuti soltanto gli onorari che spetterebbero a questo ultimo.

Qualora la causa duri più di una udienza il procuratore avrà diritto per ogni udienza successiva al massimo delle vacazioni stabilite nella presente tabella.

Art. 122.

Per coloro che non sono nè avvocati, nè procuratori legalmente esercenti, nè laureati in legge, gli onorari sono determinati dal pretore, ma non potranno essere superiori a L. 40.

Roma, 27 ottobre 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua **Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo n. 198-V « Fondo da erogarsi in sussidi a favore di Comuni, di enti per i consumi, di istituzioni o Comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attinenti ai consumi popolari, determinati dallo stato di guerra » con lo stanziamento di lire diecimilioni (L. 10.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua **Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, e viste le successive modificazioni;

Viste le leggi 19 aprile 1906, n. 1[illegible]5, e 3 giugno 1912, n. 667;

Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. 1103, 8 agosto 1915, n. 1266, 22 agosto 1915, n. 1273, 22 agosto 1915, n. 1324, 14 ottobre 1915, n. 1496, 2 aprile 1916, n. 486, 1° maggio 1916, n. 497, 6 agosto 1916, n. 968, 27 agosto 1916, n. 1251, 12 novembre 1916, n. 15[illegible]8, 15 marzo 1917, n. 48[illegible], 20 maggio 191[illegible], n. 8[illegible]5, 20 maggio 1917, n. 8[illegible]6, 2 settembre 1917, n. 1385, 6 dicembre 1917, n. 2[illegible]67;

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1812;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina, delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Spetta la pensione privilegiata di guerra nel caso che la invalidità o la morte del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate anche fuori dei territori dichiarati in istato di guerra, purchè in servizi attinenti alla guerra.

Nessuna pensione e nessuna indennità è dovuta nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando la invalidità o la morte del militare avvenga per fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio.

Art. 2.

Spetta la pensione privilegiata di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, allorchè l'invalidità o la morte del militare dipenda da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico.

Nessuna pensione e nessuna indennità è dovuta nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Pel conferimento di tali pensioni, come pure per la concessione degli acconti, è necessario sempre il nulla osta del competente Ministero militare; e, qualora il decesso sia avvenuto durante la prigionia, è sufficiente a darne la prova, agli effetti di cui sopra, la relativa partecipazione rilasciata dal Ministero medesimo.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, è sostituito il seguente:

La disposizione dell'art. 3 della legge 23 giugno 1912, num. 667, deve intendersi nel senso che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra, corrisponde alla metà di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare giusta l'art. 2 della legge stessa, sempre quando quest'ultima pensione non superi il massimo limite di L. 3000. Qualora si ecceda tale limite, la pensione è uguale alla metà di detta somma di L. 3000, salvo che risulti più favorevole la misura stabilita dall'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 4.

È in facoltà del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di concedere agli interessati acconti mensili in misura non eccedente i quattro quinti della pensione, che allo stato degli atti risulti dovuta ad essi nei casi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e dagli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385.

Art. 5.

Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è esteso a due anni per la liquidazione delle pensioni di guerra, e decorre non prima della data della conclusione della pace; ovvero, quando sia più favorevole per gli interessati, dalla trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune competente.

TITOLO II.

Disposizioni per militari invalidi.

Art. 6.

Per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, l'assegno rinnovabile, di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, può essere liquidato in misura eguale alla pensione corrispondente alle categorie di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603 e all'art. 2, ultimo comma, della legge 23 giugno 1912, n. 667.

Art. 7.

Il militare al quale sia liquidata la pensione di guerra per infermità di prima categoria o l'assegno rinnovabile in eguale misura, ha diritto a conseguire, a titolo d'integrazione della pensione, un aumento annuo per ciascuno dei figli legittimi, legittimati e naturali, legalmente riconosciuti, nati non oltre il termine da cui decorre la prima liquidazione, fino a che non compiano l'età di anni 21, e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti i 21 anni, purchè essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Detto aumento è stabilito in relazione al numero dei figli nella seguente misura:

L. 100 annue per il primo figlio;

L. 75 annue per il secondo figlio;

L. 50 annue per ogni altro figlio.

Cessa in ogni caso l'aumento con la cessazione della pensione o dell'assegno rinnovabile.

Art. 8.

Nell'art. 5, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, alle parole: « nel caso contemplato al n. 1 », sono sostituite le seguenti: « nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3 e 5 ».

TITOLO III.

Disposizioni per vedove ed orfani.

Art. 9.

La mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 non costituisce impedimento, nè per la vedova, nè per la prole, alla liquidazione della pensione di guerra, o della quota di riversibilità della pensione di guerra già spettante al militare.

Art. 10.

Per l'assegnazione della pensione, compresa quella di riversibilità, a favore della vedova o della prole di un militare provvisto di pensione di guerra di prima categoria o di assegno rinnovabile di eguale misura, si considera tempestivo il matrimonio quando sia contratto entro il biennio dalla data di decorrenza della prima liquidazione riguardante il militare, purchè inoltre non sia durato meno di cinque anni, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma.

Art. 11.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto entro un mese dalla data del mandato di procura o della richiesta delle pubblicazioni.

La stessa disposizione è applicabile qualora la morte del militare avvenga durante la guerra, dopo trascorso il termine anzidetto, purchè le circostanze per le quali non fu contratto il matrimonio non risultino imputabili a dolo oppure a colpa grave degli interessati.

Art. 12.

La dichiarazione di voler contrarre matrimonio fatta dal militare, mentre si trova in grave pericolo di vita per ferita o per altra infermità, è equiparata al mandato di procura, agli effetti della pensione di guerra, sempre quando risulti diretta a riconoscere uno stato preesistente di convivenza.

Ove la dichiarazione del militare sia scritta, basterà che venga ricevuta da un ufficiale o da un cappellano militare o da altro ministro del culto cui apparteneva il militare, purchè tale ministro abbia veste legalmente riconosciuta dall'autorità militare; ovvero da due testimoni. Altrimenti ne dovrà essere dimostrata l'autenticità con i mezzi ordinari di prova.

Quando la dichiarazione del militare sia soltanto verbale, è assolutamente necessaria, oltre la presenza di un ufficiale o di un cappellano militare, o del ministro del culto di cui al comma precedente, quella di un altro testimonio; e l'attestazione giurata di essi dove essere raccolta appena sia possibile, con apposito verbale, dalla stessa autorità militare che avrebbe dovuto ricevere il regolare mandato di procura del militare.

In ogni caso il preesistente stato di convivenza dovrà constare da apposito atto giudiziale di notorietà.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 non si applicano quando il matrimonio, alla data della morte o della dispersione del

militare, non avrebbe potuto celebrarsi per divieto inderogabile del Codice civile.

Art. 14.

Le disposizioni sulle pensioni di guerra a favore della prole minorenne sono applicabili ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni del militare, i quali siano divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro prima della morte del loro genitore.

Art. 15.

I figli naturali del militare, riconosciuti a termine dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sono equiparati alla prole legittima agli effetti delle norme riguardanti le pensioni di guerra. Essi, in concorso con la vedova o con la prole legittima o legittimata del militare, sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 16.

Se con la vedova del militare concorre prole al godimento della pensione di guerra, questa è integrata con un aumento annuo per ciascuno dei figli, finchè non compiano l'età di anni 21 e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti anni 21, purchè essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Detto aumento è stabilito in relazione al numero dei figli nella seguente misura:

L. 100 annue per il primo figlio;
L. 75 annue per il secondo figlio;
L. 50 annue per ogni altro figlio.

Nel caso di riparto della pensione, l'aumento anzidetto si devolve esclusivamente a favore della prole.

In mancanza della vedova la pensione è aumentata a favore di tutti gli orfani in relazione al loro numero, nella misura seguente:

L. 100 annue per il secondo orfano;
L. 75 annue per il terzo orfano;
L. 50 annue per ogni altro orfano.

Ad un solo orfano non compete alcun aumento di integrazione.

L'aumento di cui sopra si riduce gradualmente o cessa allorchè il numero degli orfani, in base al quale è stato liquidato, diminuisca perchè alcuno di essi compia il 21° anno di età e non sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro, oppure perchè cessi di vivere o comunque non si trovi più nelle condizioni prescritte per avere diritto alla pensione.

Art. 17.

Per i figli del militare concepiti prima del termine da cui ha effetto il godimento della pensione e nati successivamente, è dovuto l'aumento di pensione di cui ai precedenti articoli 7 e 16 a decorrere però dalla data della loro nascita.

TITOLO IV.

Disposizioni per ascendenti e collaterali.

Art. 18.

Se un militare venga a morire a causa della guerra, senza lasciare vedova o figli, hanno diritto alla pensione, nella misura di quella vedovile, quando per la morte del militare siasi verificata una apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza:

a) il padre quinquagenario o incapace a proficuo lavoro;

b) la madre, purchè vedova, salvo le eccezioni stabilite dai successivi articoli;

c) i fratelli e le sorelle nubili minorenni quando siano orfani di entrambi i genitori, ovvero quando la madre, passata a nuove nozze, non abbia diritto a pensione;

d) in mancanza di entrambi i genitori, e semprechè la pensione non spetti ai collaterali di cui alla lettera *c*) chiunque dimostri, di avere raccolto, allevato e tenuto presso di sè come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato che, divenuto soldato, abbia trovata la morte a causa della guerra. Gli assimilati in tal modo ai genitori dovranno trovarsi nelle condizioni di età, di stato civile o di incapacità a proficuo lavoro stabilite per i genitori stessi alle lettere *a*) e *b*) e dovranno dimostrare le circostanze di fatto, per le quali ritengono di aver diritto a pensione, a mezzo di apposito atto giudiziale di notorietà.

Art. 19.

L'incapacità a proficuo lavoro del padre e dell'assimilato al padre non quinquagenario deve essere accertata dai sanitari in relazione alle normali occupazioni dell'interessato.

L'inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro dei figli maggiorenni del militare, è invece determinata dall'esistenza di una infermità ascrivibile alla prima delle categorie previste dal decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le infermità sono comprovate mediante certificato medico da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco del Comune ove risiede l'interessato. Su tale certificato il medico provinciale deve esprimere il suo parere, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti o visitando personalmente il richiedente.

L'autorità competente a liquidare la pensione può disporre ulteriori accertamenti.

Art. 20.

Spetta la pensione di guerra ai genitori o assimilati e ai collaterali che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 18 anche quando la mancanza dei sufficienti mezzi di sussistenza si verifichi posteriormente alla morte del militare, in seguito a decesso di qualche componente della famiglia o ad altre gravi circostanze, agli interessati non imputabili, purchè la domanda venga presentata non oltre il termine di cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune competente nel caso di dispersione del militare.

In tali casi la pensione decorrerà dalla data di presentazione della domanda o, in caso di morte di qualche componente della famiglia, dal giorno successivo alla morte stessa.

Art. 21.

Ove i genitori o gli assimilati ai genitori del militare siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si consolida a favore dei collaterali del militare quando divengano orfani.

Art. 22.

Il genitore che si trovi nelle condizioni stabilite per aver diritto a pensione di guerra, e che abbia perduto più figli militari per causa di servizio, dei quali taluno a causa della guerra, consegue la pensione privilegiata più favorevole che gli compete, aumentata di L. 100 annue per ciascuno dei detti figli oltre il primo.

Agli effetti del comma precedente, non sono computati i figli i quali abbiano lasciato vedova o prole con diritto a pensione.

Ai collaterali ed agli assimilati ai genitori spetta la liquidazione della pensione nella misura più favorevole senza l'aumento di cui sopra.

Art. 23.

Ai genitori del militare morto a causa della guerra, che lasci vedova o prole con diritto a pensione, spetta una pensione speciale, pari ad un terzo di quella vedovile, purchè all'atto del decesso del figlio sussistano le altre condizioni indicate nel precedente articolo 18.

La pensione speciale è liquidata dallo Stato indipendentemente da quella concessa o da concedersi alla vedova o alla prole del militare e non è cumulabile con altra pensione di guerra che spetti a termini del citato art. 18.

Art. 24.

La madre del militare deceduto a causa della guerra, che per la morte del figlio venga a trovarsi nelle condizioni economiche indicate nel primo comma dell'art. 18, è ammessa al godimento della pensione allorchè alla data del decesso del figlio viva separatamente dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso i mezzi di sussistenza e contro di lei non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa.

Ove il marito sia il padre del militare defunto e dimostri di possedere i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre compete la metà della pensione già assegnata al padre o che potrebbe a questo spettare.

Art. 25.

È ammessa al godimento della pensione, ove sussistano le condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18, la madre del militare deceduto a causa della guerra, quando sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ed il marito sia riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, per una infermità ascrivibile alla prima delle categorie previste dal decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

L'accertamento d'inabilità sarà eseguito nei modi indicati dal precedente art. 19.

Art. 26.

Se un militare morto a causa della guerra è figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre, questi, in mancanza di altri aventi diritto, consegue la pensione, nella misura di quella vedovile, purchè all'atto della morte del figlio venga a trovarsi nelle condizioni stabilite per il genitore legittimo e il riconoscimento sia avvenuto prima dell'evento di servizio che cagionò la morte del militare.

Nella stessa misura e nelle condizioni di cui sopra, la pensione spetta alla madre non coniugata del militare riconosciuto da essa come figlio naturale.

La pensione, se compete ad ambedue i genitori naturali, viene divisa in parti uguali tra loro.

I genitori che contraggono matrimonio dopo il decesso del militare, da entrambi già legalmente riconosciuto nel termine suindicato, sono considerati, agli effetti della pensione, come genitori di un figlio legittimo.

Art. 27.

Quando sia accertato che i genitori o assimilati e i collaterali siano provvisti di redditi di beni mobili ed immobili, di pensioni e di altri proventi di carattere continuativo per un ammontare non inferiore alla pensione di guerra ad essi spettante, questa può essere ridotta di un quarto o della metà, avendo equo riguardo alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e delle persone di famiglia alle quali egli debba per legge somministrare gli alimenti.

In nessun caso può essere assoggettata a riduzione la pensione speciale di cui all'art. 23.

Art. 28.

Quando per effetto delle condanne penali indicate negli articoli 183 (capoverso *a*) e 184, primo comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, taluno degli ascendenti o dei collaterali del militare non possa conseguire la pensione di guerra, oppure incorra nella perdita o nella sospensione del diritto già acquistato, si procede all'assegnazione temporanea nella pensione stessa a favore degli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe se il condannato fosse morto, salvo l'applicazione dell'art. 185 del citato testo unico, in caso di riabilitazione o di espiazione della pena.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 29.

È abrogato l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, nonchè il decreto Luogotenenziale 15 marzo 1917, n. 487, e sono parimente abrogate le altre disposizioni sulle pensioni di guerra in quanto siano contrarie al presente decreto.

Art. 30.

Le disposizioni di questo decreto e di quelli precedenti, conservati in vigore, che riguardano le pensioni di guerra, si estendono ai casi verificatisi dall'attuazione della legge 23 giugno 1912, n. 657 in poi, salvo i diritti acquisiti a termini dell'articolo seguente.

Tale estensione non concerne le indennità od altri assegni di carattere non continuativo che tengono luogo della pensione, pei quali nulla è innovato.

Qualora la invalidità o la morte del militare sia avvenuta anteriormente al 24 maggio 1915, il godimento delle nuove o maggiori concessioni ammesse col primo comma di questo articolo, non può retroagire oltre la data della pubblicazione del presente decreto; e qualora sussistano già, a questa ultima data, le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione, occorre che la relativa domanda sia presentata entro il termine perentorio di un biennio dalla pubblicazione anzidetta.

In ogni caso non possono avere una decorrenza anteriore a quella ora indicata le nuove o maggiori pensioni per coloro che vi acquistino diritto ai sensi degli articoli 7, dall'11 al 16 e dal 18 al 28, ovvero per l'estensione dei precedenti decreti disposta col primo comma.

Agli effetti di cui sopra non costituiscono ostacolo i provvedimenti che siano stati emessi per le disposizioni anteriori a questo decreto; e gli interessati possono chiedere al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la revisione dei provvedimenti medesimi entro i termini e con le stesse norme che sono applicabili negli altri casi per le domande nuove di liquidazione.

Art. 31.

Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione del presente decreto, e le pensioni già dovute ad interessati diversi da quelli indicati nel decreto stesso, si devolveranno a favore di questi ultimi soltanto allorchè vengano a mancare i primi concessionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando à chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BISSOLATI — NITTI — ZUPELLI — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1745 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della grazia e giustizia, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato esercitare la mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione senza espressa abilitazione conferita dalla Commissione provinciale annonaria, a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la iscrizione nel ruolo dei mediatori si richiedono le seguenti condizioni:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e idoneità allo speciale ufficio di mediazione per il quale si richiede l'iscrizione;

3° certificato penale netto di condanne per furto, frode, falso, per i reati previsti nel titolo primo e nel capo primo del titolo secondo del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, nell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 94, e negli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 23 settembre 1918, n. 1464;

4° indicazione dell'ufficio specifico per il quale si richiede l'iscrizione e delle piazze ove s'intende esercitarlo.

Art. 3.

I ruoli dei mediatori sono comunicati in copia dalla Commissione provinciale al tribunale della circoscrizione.

I ruoli devono rimanere affissi nelle sale del tribunale e della Camera di commercio.

La Commissione rilascia il certificato dell'avvenuta iscrizione.

Il certificato deve essere esibito dal mediatore ad ogni richiesta degli agenti di polizia annonaria e degli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 4.

La Commissione provinciale annonaria ha sede nel capoluogo della Provincia, presso la Prefettura, ed è composta di cinque membri: di un magistrato del pubblico ministero, che la presiede, designato dal procuratore generale presso la Corte di appello; di un consigliere o consigliere aggiunto di Prefettura, con funzioni di vice presidente, designato dal prefetto, dal presidente o di un consigliere della Camera di commercio, e di due cittadini esperti nominati dal Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, su proposta della presidenza del Comitato permanente di lavoro.

I cittadini esperti dovranno essere scelti entro le organizzazioni operaie della Provincia; uno di essi deve appartenere a cooperative di consumo.

Il segretario della Commissione è nominato dal prefetto. La prefettura ha la responsabilità dei ruoli, dei registri e dei documenti.

Ai membri della Commissione e al segretario spetta una indennità, che sarà determinata dal ministro per gli approvvigionamenti e i consumi, a carico del bilancio dei Consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 5.

La Commissione è convocata dal presidente, delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno tre membri, purchè partecipi all'adunanza il presidente o il vice presidente.

Ove gli intervenuti siano quattro, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 6.

Nei casi di delitti, di contravvenzioni relative all'esercizio del commercio dei generi alimentari o degli animali destinati alla macellazione, la Commissione, dopo la denunzia del fatto all'autorità giudiziaria o all'intendente di finanza, e anche prima della condanna, può sospendere o revocare l'abilitazione se trattisi di fatti commessi da mediatori e può ordinare la chiusura temporanea o definitiva dei locali di vendita, se si tratti di commercianti o di Società commerciali.

La sospensione o la chiusura temporanea non può essere minore di un mese nè maggiore di sei.

Se il delitto o le contravvenzioni siano commessi da Società cooperative di consumo non si applica il provvedimento di chiusura, ma la Commissione provinciale annonaria, ordinata, ove occorra, la sospensione temporanea dell'esercizio intima alla cooperativa la convocazione dell'assemblea dei soci per provvedere alla rinnovazione delle cariche sociali, entro un termine non superiore ad un mese.

Se l'ente non provvede o l'assemblea confermi gli stessi amministratori, la Commissione può sciogliere la cooperativa ordinandone la liquidazione.

Art. 7.

Nell'esercizio delle attribuzioni previste nell'articolo precedente, il presidente della Commissione annonaria può compiere le investigazioni o gli accertamenti che creda utili, [illegible] procedura.

Nei casi di urgenza, il presidente può emanare i provvedimenti di sospensione o di chiusura temporanea previsti nell'articolo precedente, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

Art. 8.

I provvedimenti previsti negli articoli 6 e 7 sono notificati all'interessato.

Contro di essi è ammesso reclamo al Comitato dei ricorsi penali presso il Ministero degli approvvigionamenti e consumi, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Il ricorso è presentato nella segreteria della Commissione provinciale annonaria, la quale lo trasmette immediatamente al Comitato insieme agli atti e documenti che vi si riferiscono. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Comitato, compiute le investigazioni del caso, decide definitivamente con decreto motivato.

Si applicano le disposizioni dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 9.

La Commissione provinciale annonaria, ordinata la chiusura temporanea o definitiva di un esercizio di vendita al minuto, può autorizzare il Comune, l'Ente autonomo dei consumi o una delle cooperative locali ad assumere direttamente od indirettamente la gestione dell'esercizio di vendita.

In tal caso la Commissione ordina l'inventario delle cose contenute nei locali dell'esercizio e nei magazzini di deposito.

L'inventario è fatto in doppio originale e senza spese dall'ente surrogato nella gestione, con l'assistenza dell'interessato o di un suo rappresentante; comprende la descrizione quantitativa e qualitativa delle merci e il relativo prezzo di fattura.

Le contestazioni tra l'ente e il commerciante sono decise sommariamente e inappellabilmente dalla Commissione provinciale annonaria.

In caso di necessità la Commissione può disporre che la gestione sia iniziata, anche prima della chiusura dell'inventario.

L'ente sostituito nella gestione occupa i locali, usa gli utensili e le cose del commercio che è oggetto della sostituzione ed è surrogato di diritto nei contratti in corso relativi al commercio stesso.

Alla fine della gestione l'ente restituisce al commerciante o alla società commerciale i locali, i mobili ed utensili, le rimanenze delle merci, pagandone la differenza, in rapporto all'inventario, sulla base delle fatture o secondo le determinazioni della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale può ordinare pagamenti parziali anticipati.

Art. 10.

Se l'ordine di sospensione o di chiusura riguarda commercianti o società che esercitano il commercio all'ingrosso, la Commissione provinciale annonaria può disporre la requisizione delle cose contenute nei locali dell'esercizio e nei magazzini di deposito.

Il prezzo delle cose requisite è stabilito dalla Commissione nella minor somma fra il prezzo di costo e quello del mercato all'atto della requisizione.

Il provvedimento è eseguito a cura del prefetto.

Le merci sono messe a disposizione del Consorzio provinciale di approvvigionamento o dell'Ente autonomo provinciale di consumo, nei casi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495.

Il Consorzio può valersi, senz'altro, degli stessi locali di deposito delle merci; ove se ne valga per durata superiore a tre mesi, deve pagare, per il tempo successivo, una indennità che sarà stabilita dalla Commissione provinciale annonaria.

Tutte le contestazioni dipendenti dalla requisizione sono istruite sommariamente e inappellabilmente decise dalla Commissione.

Art. 11.

I commercianti e le Società che esercitano il commercio dei generi alimentari debbono denunciare alla Commissione provinciale annonaria il numero e l'ubicazione dei loro spacci e magazzini di deposito, e debbono tenere esposta in modo visibile nell'interno di ciascun esercizio una esatta tabella indicativa degli spacci e magazzini stessi.

Ogni variazione deve essere denunziata e indicata preventivamente.

I commercianti e le società devono inoltre tenere esposta al pubblico, in modo chiaramente visibile, una lista precisa delle merci detenute con indicazione del relativo prezzo di vendita, il quale deve essere segnato anche su apposito cartellino presso o sopra le merci.

Coloro che esercitano il commercio dei generi alimentari indicati nell'elenco annesso al presente decreto, devono tenere il libro di carico e scarico delle singole merci possedute, almeno settimanalmente aggiornato.

Art. 12.

Tutti gli adempimenti formali prescritti dal presente decreto sono esenti da qualsiasi carico fiscale di registro o di bollo.

Art. 13.

Gli ufficiali e gli agenti incaricati della vigilanza annonaria, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica controllano l'esattezza delle tabelle, accedono negli spacci e nei magazzini di deposito, controllano gli inventari, i registri, le fatture e in genere i libri di commercio, accertano e denunziano le trasgressioni di qualsiasi specie, trasmettendo in ogni caso copia della denunzia alla Commissione provinciale annonaria.

Art. 14.

Le infrazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Salve le sanzioni e le conseguenze penali a norma di legge, gli atti riguardanti mediazioni in commercio di generi alimentari o di animali destinati alla macellazione, compiuti da mediatori non abilitati, e le compravendite dei generi alimentari da parte delle società commerciali e dei commercianti, per i quali la Commissione provinciale annonaria abbia ordinato la sospensione o la chiusura dell'esercizio, non producono effetti giuridici a favore del mediatore o dei commercianti stessi.

Nei casi di sospensione o di revoca dell'abilitazione e nei casi di sospensione o di chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio di vendita, la disposizione del secondo comma del presente articolo ha effetto dalla data di notificazione del provvedimento della Commissione.

Art. 15.

Le autorità locali, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica e gli agenti di polizia annonaria dovranno eseguire tutte le richieste della Commissione provinciale annonaria o del Comitato dei ricorsi penali.

Art. 16.

Il potere di sospendere o di revocare l'autorizzazione all'esercizio del commercio di determinate merci o di ordinare la chiusura dei negozi, stabilimenti o fabbriche, già attribuito ai prefetti in forza di speciali decreti, è esercitato dalla Commissione provinciale annonaria.

Art. 17.

Coloro che già esercitano la mediazione in commercio di generi alimentari, se presentino domande di abilitazione, corredate dei relativi documenti, entro il termine di giorni 15 dalla data della pubblicazione del presente decreto, possono continuare senz'altro l'esercizio della mediazione sino a quando la Commissione provinciale annonaria non abbia provveduto sulla domanda stessa in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1918. La segreteria della Commissione rilascerà ricevuta della domanda.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CRESPI — MEDA — NITTI — SACCHI — MILIANI — CIUFFELLI — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

ALLEGATO.

Elenco di generi alimentari per i quali è prescritto il libro di carico e scarico, a norma dell'art. 11, quarto comma, del decreto:

Burro.

Carni fresche (Carne bovina, suina, ovina, equina, pollami, conigli, cacciagione.

Cioccolato).

Carni in qualsiasi modo conservate (comprese quelle in scatola, insaccate, le salate, i grassi).

Cereali e derivati.

Conserve di pomodoro.

Fagiuoli.

Formaggi.

Frutta, fresche e secche nei depositi e nei luoghi di vendita all'ingrosso.

Olio.

Paste alimentari.

Patate.

Prodotti della pesca, freschi e in qualsiasi modo conservati.

Uova.

Zucchero.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari CRESPI.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia e giustizia: SACCHI.
Il ministro dell'agricoltura: MILIANI.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro dei lavori pubblici: DARI.

Il numero 1743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1058, 8 agosto 1915, n. 1228, 4 maggio 1916, n. 338, 14 febbraio 1918, n. 153;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri dell'interno, della guerra, delle finanze, della grazia e giustizia e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della costituzione dei Consorzi zootecnici comunali.

Art. 1.

I possidenti di animali bovini e bufalini di uno o più Comuni possono costituirsi in Consorzio al fine di promuovere l'incremento del patrimonio zootecnico, di provvedere alla tutela degli interessi comuni ai consorziati e di fornire alle Commissioni d'incetta gli animali bovini e bufalini richiesti per peso vivo, ripartendone l'onere fra tutti i consorziati.

Art. 2.

Hanno diritto di partecipare al Consorzio tutti coloro che possiedono animali bovini e bufalini a titolo di proprietà o in forza dei contratti di soccida o di colonia parziaria, o in dipendenza di contratti di affitto o a qualsiasi altro titolo.

Ove il Consorzio non sia costituito volontariamente, può deliberarne la costituzione la maggioranza dei possidenti di animali bovini o bufalini di un Comune a norma dell'articolo seguente.

Art. 3.

Il sindaco, a richiesta di uno o più interessati, convoca, con pubblico manifesto, tutti i possidenti di animali bovini e bufalini residenti nel Comune per deliberare intorno alla costituzione del Consorzio ai fini previsti nel precedente articolo 1.

Il sindaco, assistito da un segretario, presiede l'adunanza ed accerta la quantità degli intervenuti in base ad elenco all'uopo preparato.

L'adunanza è valida se vi intervengano in prima convocazione almeno due terzi dei possidenti di animali bovini e bufalini, e in seconda convocazione, con intervallo di dieci giorni dalla prima, almeno un terzo dei possidenti.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Ove la maggioranza approvi la costituzione del Consorzio l'assemblea nomina una Commissione per la redazione dello statuto, il quale deve contenere anche le norme concernenti l'organizzazione del Consorzio.

Dell'adunanza si compila processo verbale, esente da bollo, sottoscritto dal sindaco e dal segretario.

Art. 4.

Il presidente della Commissione, in base all'elenco preparato dal sindaco per la prima adunanza, convoca mediante avviso pubblico tutti i possidenti di animali bovini e bufalini per l'approvazione dello statuto.

Per la validità dell'assemblea si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. L'assemblea è presieduta dal presidente della Commissione, assistito dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Si compila processo verbale, esente da bollo.

Art. 5.

Copia dello statuto e delle deliberazioni previste negli articoli 1, 2, 3 è trasmessa al prefetto della Provincia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti e la conformità delle deliberazioni ai fini del presente decreto, dichiara il Consorzio costituito in ente morale.

Art. 6.

I Consorzi possono obbligare i possidenti di animali bovini e bufalini al pagamento di una determinata quota annua, in proporzione del numero degli animali posseduti.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del prefetto, il quale rende esecutivi i ruoli.

La riscossione è fatta con i privilegi fiscali dall'esattore del Comune nel quale il Consorzio ha sede.

Art. 7.

Tutti i possidenti di animali bovini e bufalini del Comune appartengono obbligatoriamente al Consorzio costituito a norma degli articoli precedenti.

Le deliberazioni del Consorzio sono obbligatorie per tutti i consorziati.

Le deliberazioni che fanno obbligo di consegnare animali bovini e bufalini alla Commissione di incetta o stabiliscono l'obbligo di pagare determinate quote per il riparto degli oneri dipendenti dalla requisizione sono depositate, insieme allo statuto, in originale su carta libera alla cancelleria della pretura competente per territorio.

La deliberazione è resa esecutiva ed iscritta nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunciarla nel termine di giorni 5 dal deposito nella cancelleria.

Il pretore può negare la esecuzione solo nel caso che la deliberazione sia stata presa in adunanza illegale o senza la osservanza delle condizioni stabilite dallo statuto.

Art. 8.

Tutte le controversie fra i consorziati o fra questi e il Consorzio in dipendenza dell'attività consorziale sono decise da un Collegio arbitrale presieduto dal pretore, o, nei Comuni che non siano sede di pretura, dal conciliatore, e composto del sindaco del Comune e di un agricoltore esperto nominato dal prefetto.

La decisione è sottoscritta dai decidenti e depositata presso la cancelleria della pretura. Non è soggetta ad alcun gravame.

Ha forza di titolo esecutivo.

Art. 9.

Gli atti amministrativi e le deliberazioni del Consorzio sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Gli atti relativi ai giudizi innanzi al Collegio arbitrale sono soggetti alla tassa di bollo di L. 3.

Nei casi previsti dall'art. 7 sono soggetti alla tassa di bollo di L. 3 gli atti successivi al deposito della deliberazione nella cancelleria della pretura.

Art. 10.

Per motivi di ordine amministrativo il prefetto può sciogliere la amministrazione del Consorzio, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria di tre membri dei quali uno è nominato presidente.

Art. 11.

I Consorzi zootecnici possono riunirsi in federazione.

Degli acquisti e della requisizione degli animali bovini e dei foraggi.

Art. 12.

I ministri della guerra e degli approvvigionamenti e consumi alimentari provvedono agli acquisti e, ove occorra, alla requisizione degli animali bovini e bufalini per i bisogni dell'esercito, della Regia marina e della popolazione civile, mediante gli organi costituiti a norma degli articoli seguenti.

Art. 13.

Le funzioni dell'Amministrazione centrale, concernenti gli acquisti e le requisizioni previste nel presente decreto, sono esercitate alla dipendenza dei ministri della guerra, degli approvvigionamenti e consumi alimentari e dell'agricoltura, dalla Commissione centrale di incetta, la quale ha sede presso il Ministero della guerra.

La Commissione centrale è composta del presidente, designato dal ministro della guerra, e di otto membri, dei quali tre designati dal ministro di agricoltura, quattro dal ministro degli approvvigionamenti e consumi ed uno dal ministro dei trasporti.

Il presidente sarà scelto fra i tenenti generali del R. esercito; dei membri della Commissione quattro saranno scelti fra gli agricoltori.

La nomina è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della guerra.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale superiore.

Art. 14.

Compete alla Commissione centrale:

a) provvedere agli acquisti o alla requisizione degli animali bovini e bufalini;

b) ripartire mensilmente fra le diverse Provincie il peso

vivo e il numero degli animali che devono essere acquistati o requisiti;

c) disciplinare i trasporti degli animali;

d) promuovere e favorire la costituzione dei Consorzi zootecnici previsti nel presente decreto;

e) richiedere il personale necessario al funzionamento degli uffici e degli organi dipendenti.

Art. 15.

La Commissione è convocata dal presidente almeno due volte al mese. Delibera a maggioranza di voti, con intervento di almeno 5 membri.

Le attribuzioni indicate alle lettere a), c), d), e), dell'articolo precedente, possono essere esercitate dal presidente della Commissione, il quale ne farà relazione alla prima adunanza.

Art. 16.

Presso i comandi di corpo d'armata territoriali una Commissione, presieduta da un ufficiale superiore, nominato dal comandante del rispettivo corpo d'armata, e composta di un rappresentante degli interessi agricoli, nominato dal ministro di agricoltura, e da un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria, nominato dal ministro dei trasporti, esercita le seguenti attribuzioni:

Ordina e trasmette alle Commissioni provinciali gli ordini generali della Commissione centrale e ne controlla la esecuzione;

cura il regolare trasporto del bestiame e dei generi acquistati o requisiti ai luoghi di destinazione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un ufficiale inferiore.

Art. 17.

In ciascuna Provincia provvede agli acquisti ed alla requisizione una Commissione di incetta, composta di quattro membri, cioè di un capitano o di un ufficiale superiore, che la presieda, di un agricoltore esperto, e di un rappresentante gli interessi commerciali, nominati dal comandante del corpo d'armata, e di un veterinario, nominato dal prefetto. Ne è segretario un ufficiale subalterno.

La Commissione esercita le sue attribuzioni con l'intervento di tre membri, salva la disposizione del penultimo comma dell'articolo seguente.

Il rappresentante degli interessi commerciali partecipa soltanto alle deliberazioni ed agli atti concernenti la incetta dei foraggi.

Art. 18.

La Commissione provinciale:

a) ripartisce fra i singoli Comuni la quantità di peso vivo stabilito per la Provincia, in conformità delle disposizioni generali della Commissione centrale, tenendo conto in ogni caso del censimento degli animali bovini e delle condizioni locali;

b) notifica al Consorzio zootecnico comunale o al sindaco del Comune la quantità di peso vivo bovino o bufalino che potrà essere acquistata o requisita;

c) procede agli acquisti ed, ove occorra, alle requisizioni e provvede alla spedizione degli animali, in conformità delle disposizioni della Commissione centrale;

d) promuove la costituzione dei Consorzi zootecnici comunali, previsti nel presente decreto.

Gli atti di acquisto o di requisizione devono essere compiuti da almeno due membri della Commissione.

Le attribuzioni indicate alle lettere b), c), d), possono essere esercitate dal presidente della Commissione, il quale ne riferirà alla prima adunanza.

Art. 19.

Alle deliberazioni della Commissione provinciale concernenti il riparto previsto alla lettera a) dell'articolo precedente, e le norme di massima relative agli acquisti e alle requisizioni, entro i limiti delle disposizioni generali della Commissione centrale, partecipano il veterinario provinciale e il commissario agricolo provinciale.

Tali deliberazioni sono valide se vi intervengano almeno tre

Art. 20.

Possono essere istituite, in conformità delle disposizioni del precedente articolo 17, con l'approvazione della Commissione centrale, Sottocommissioni d'incetta alla diretta dipendenza della Commissione provinciale.

Le Sottocommissioni possono essere presiedute da un ufficiale di grado inferiore a capitano. Esse hanno attribuzioni strettamente esecutive.

Art. 21.

Nei Comuni nei quali non siano costituiti Consorzi zootecnici a norma del presente decreto, le Commissioni provinciali possono indire adunanze di possidenti di animali bovini e bufalini, al fine di ricevere da essi atto di impegno di tenere a disposizione dell'Amministrazione pubblica determinate quantità di animali.

L'atto di impegno deve contenere l'indicazione del peso vivo complessivo degli animali tenuti a disposizione dell'Amministrazione, della durata dell'impegno, non superiore a 60 giorni, e del luogo di consegna.

L'atto è firmato da uno dei membri della Commissione e dal possessore dell'animale; è esente da tassa di bollo e di registro.

Gli animali che all'atto della consegna non siano dalla Commissione riconosciuti in buono stato di salute e di nutrizione saranno sostituiti con altri animali dello stesso peso vivo tra quelli del medesimo possessore.

Art. 22.

Le Commissioni d'incetta provvedono anche all'acquisto ed alla requisizione dei foraggi e della paglia per l'esercito e per il Commissariato dei combustibili, secondo le norme generali stabilite nel presente decreto, ove non sia diversamente stabilito.

Le Commissioni hanno facoltà di procedere a precettazione di foraggi e di paglia, mediante intimazione personale al singolo detentore o a tutti i detentori di un Comune, con pubblico manifesto.

Art. 23.

Le Commissioni hanno facoltà di requisire per uso temporaneo macchine per la pressatura dei foraggi e della paglia, veicoli con animali da tiro o a trazione meccanica, e di obbligare a prestazione d'opera il personale già addettovi.

Art. 24.

Contro la determinazione dei prezzi per la requisizione degli animali bovini e bufalini, dei foraggi e della paglia, da parte delle Commissioni di requisizione, entro i limiti stabiliti e notificati dai ministri della guerra, degli approvvigionamenti e consumi alimentari e dell'agricoltura non è ammesso alcun gravame.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 25.

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

La mancata consegna degli animali bovini e bufalini per i quali si sia assunto l'impegno previsto nell'art. 21 del presente decreto è punito a norma dell'art. 22, secondo capoverso, del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CRESPI — ZUPELLI — MEDA —

Il numero 1778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale in data 1° maggio 1916, n. 490, recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare;

Veduti i decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1448, e 10 marzo 1918, n. 349, concernenti l'indennità caro viveri a favore degli impiegati di aziende private;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di preavviso, preveduto nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, a favore di chi abbia sostituito l'impiegato richiamato alle armi, e conseguente alla dichiarazione di quest'ultimo di voler riassumere servizio, è esteso a 30 giorni per gli impiegati che non abbiano raggiunto i due anni di servizio e a 15 giorni negli altri casi.

Art. 2.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

Nel caso di liquidazione dell'azienda non determinata da forza maggiore, sarà dovuta al richiamato alle armi una indennità che, in mancanza di accordo, sarà stabilita dalla Commissione arbitrale provinciale. Questa indennità non potrà essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'impiegato per il licenziamento senza preavviso.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'indennità preveduta nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 349, è commisurata allo stipendio nelle proporzioni seguenti:

il 60 per cento sulle prime cento lire e il 25 per cento sulle successive cento lire, se gli impiegati siano ammogliati o vedovi con figli;

il 50 per cento sulle prime cento lire e il 20 per cento sulle successive cento lire negli altri casi.

La parte di stipendio superiore alle duecento lire non è computata agli effetti della determinazione della indennità.

La indennità di cui al presente articolo sostituisce, per tutti gli effetti, quella dovuta ai termini del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 349, che si intende in essa compresa.

Art. 4.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro e le autorità politiche e di pubblica sicurezza quando abbiano motivo di ritenere che una azienda non osservi le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490 per quanto riguarda l'indennità agli impiegati richiamati alle armi, e le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448, e 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 349, con le modificazioni apportatevi dall'art. 3 del presente decreto, per quanto riguarda l'indennità caro-viveri, la inviteranno a rilasciare, entro un termine di tempo all'uopo assegnato, una dichiarazione scritta, nella quale si attesti l'adempimento degli obblighi imposti dalle citate disposizioni con le indicazioni occorrenti per verificare la esattezza di tale dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'esercente l'azienda e dagli impiegati in questa occupati e deve essere rimessa al funzionario od all'autorità che l'ha richiesta o in piego raccomandato od altrimenti ritirandone ricevuta.

Art. 5.

Qualora dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente non risulti l'osservanza delle disposizioni in esso citate, gli ispettori dell'industria e del lavoro e le autorità politiche o di pubblica sicurezza rimetteranno la dichiarazione al presidente della competente Commissione provinciale arbitrale, il quale, richiesti all'esercente dell'azienda e agli altri interessati gli eventuali schiarimenti che ravvisi necessari, denunzierà, ove ne sia il caso, l'esercente stesso alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate dall'articolo 6.

Art. 6.

Le infrazioni degli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, e 2 e 6 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 349, e dell'art. 3 del presente decreto sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000.

Coloro che trascurino di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 entro il termine per essa assegnato sono puniti con ammenda da L. 20 a 200; e coloro che la rilasciano con indicazioni o dati falsi sono puniti con ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale di esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte I^a;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito oltre i confini del Regno la

Nella stessa valuta saranno fatti i pagamenti da parte delle casse militari e di altre casse pubbliche per stipendi, altri assegni e sussidi a favore di persone appartenenti ai territori accupati.

Art. 2.

Il ragguaglio fra la valuta italiana e austro-ungarica sarà, fino a nuova disposizione, fatto in base alla corrispondenza di quaranta centesimi di lira per una corona.

Art. 3.

Sulla base del ragguaglio fissato nell'articolo precedente, le casse militari e le altre casse pubbliche, potranno accettare la valuta italiana in pagamenti da farsi ad esse in corone.

Art. 4.

Le casse militari, previa autorizzazione del governatore, potranno consentire cambi di corone contro lire al ragguaglio indicato nell'art. 2 a favore di enti e di persone, solo in casi meritevoli di speciale considerazione.

Art. 5.

È vietata l'introduzione di moneta cartacea austro-ungarica nei territori occupati.

Tale divieto, non estendesi ai prigionieri italiani ed agli internati civili del Regno e dei territori occupati per le somme di loro spettanza, che gli stessi portino seco da oltre la linea d'occupazione militare.

I contravventori saranno passibili della pena della reclusione da 6 a 7 anni, oltre la confisca delle valute.

La competenza a conoscere delle trasgressioni è deferita ai tribunali militari.

Addì 26 novembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 29 novembre 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82 68
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 40
Rendita 3 % lordo	59 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	90 28
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1920	98 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	100 —
al 1° ottobre 1919	100 —
al 1° aprile 1920	99 45
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 25
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 75
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	83 58
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1916)	88 08
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	96 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	324 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	447 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	465 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	350 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	350 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	590 —
Titoli garantiti dallo Stato	
Obbligazioni 3 % della ferrovia Sarda (emissione 1879-1882)	317 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	422 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	468 33
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	491 48
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	476 82
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	469 08
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	480 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	450 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	495 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	503 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	488 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	455
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	501 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	474 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 29 novembre 1918

Presidenza del vice-presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

MONTI-GUARNIERI, dichiara che, se fosse stato presente alla seduta di giovedì, avrebbe votato in favore dell'ordine del giorno Barzilai.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazioni.

MAURY, commemora il senatore Raffaele De Cesare, già deputato di Manduria, nella XX e XXI Legislatura; ne ricorda la nobiltà e generosità dell'animo, l'ardente patriottismo, l'indefessa operosità sempre consacrata al bene ed alla grandezza della patria. (Vive approvazioni).

GRASSI, quale rappresentante di Manduria, si associa alle nobili parole pronunziate dall'on. Maury in onore di Raffaele De Cesare, che la Puglia piange come uno dei migliori suoi figli. Propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto, ed ai comuni di Spinazzola e Manduria. (Vive approvazioni).

COTUGNO esprime anch'egli vivissimo rimpianto per la morte del senatore De Cesare, di cui ricorda l'alto ingegno, la grande dottrina, la mirabile serenità dello spirito. La Puglia ricorderà il suo nome con gratitudine imperitura (Vive approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, legato da salda amicizia al compianto senatore De Cesare, ricorda come egli spese l'intera sua vita nelle più nobili battaglie del giornalismo e della politica, perseguendo i più alti e nobili ideali (Approvazioni).

CODACCI-PISANELLI si associa, ricordando dell'estinto, con cui ebbe lunga consuetudine, le preclare virtù (Approvazioni).

Si associa pure alla proposta di condoglianze presentata dall'on. Grassi.

PRESIDENTE. Interprete del sentimento della Camera elettiva, mi associo alle nobili parole dette alla memoria di Raffaele De Cesare. Nato a Spinazzola il 12 novembre 1845, fu deputato per la XX e XXI Legislatura del collegio di Manduria; passò poi al Senato, ove sedeva ascoltato e stimato da otto anni; fu giornalista e scrittore insigne.

Si occupò con profonda dottrina e con acute indagini storiche dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Dedicò studi e ricerche accurate e pregevoli alla ricostruzione principalmente della storia del Mezzogiorno nel Risorgimento.

Fu cultore competente e dottissimo di materie agricole, e portò il suo contributo di dottrina e di studi alla risoluzione delle maggiori questioni ad esse relative (Vive approvazioni).

MEDA, ministro delle finanze, si associa in nome del Governo, ricordando l'opera solerte prestata dal senatore De Cesare in pro' dell'Amministrazione dello Stato, ed in special modo per la estensione della coltura indigena dei tabacchi (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, pone a partito la proposta di condoglianze presentate dall'on. Grassi.

(Sono approvate).

Svolgimento di una proposta di legge.

FARLI, dà ragione di una proposta di legge per la costituzione in Comune delle frazioni Metti e Pozzolo del comune di Pellegrino Parmense.

NITTI, ministro del tesoro, con le consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1918-919 fino a quando non siano approvati per legge ».

SOGLIA, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera - mentre domanda immediati provvedimenti di caroviveri in favore degl'insegnanti elementari collocati a riposo, ed in favore anche di tutti i pensionati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali - invita il Governo a stanziare nel bilancio della pubblica istruzione le somme necessarie per la ricostituzione della scuola elementare nei paesi liberati e redenti e per l'estensione e la riforma completa della scuola elementare e popolare in tutta la nazione ».

Afferma la suprema necessità di provvedere alla diffusione della istruzione elementare, della quale ora sono purtroppo privi centinaia di migliaia di fanciulli; ed invita il Governo a risolvere compiutamente l'essenziale problema della scuola popolare.

Invoca il miglioramento delle pensioni degli impiegati e salariati, e quindi anche dei maestri, pensioni che sono ormai assolutamente inadeguate alle più impellenti necessità della vita.

Raccomanda che a ciò si provveda senza indugio, e senza omissioni o dimenticanze.

Confida che questo suo appello, che involge un'alta questione di umanità e di giustizia, sia accolto con benevolenza dal Governo e dal Parlamento. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

SANDRINI, raccomanda che si provveda alla restaurazione dei servizi di pubblica sicurezza e si assicuri il funzionamento dei servizi municipali nelle terre liberate.

Chiede pure che si annunzi fino da ora una temporanea esenzione dei tributi, e che si forniscano agli agricoltori di quelle regioni animali e strumenti di lavoro, dei quali sono rimasti totalmente sprovvisti.

Raccomanda che si faccia colà un largo invio di porte e di finestre per la chiusura delle abitazioni. Invoca la riattivazione della viabilità, nonchè la riparazione degli argini del Piave.

Invoca la pronta riorganizzazione della giustizia nelle terre liberate, e ne prende occasione per raccomandare la pronta discussione della proposta di legge sulla piena capacità giuridica delle donne maritate.

Invita il Governo a preparare fin da ora l'istituzione di un Ateneo in Trieste, soddisfacendo così quella nobile aspirazione, che la patriottica città fece segnacolo di una lunga ed aspra lotta combattuta contro lo straniero oppressore (Approvazioni).

Conclude confidando che il Governo farà tutto il possibile per restituire la regione veneta alla sua intensa e proficua vita di lavoro (Approvazioni).

MEDA, ministro delle finanze, farà brevi, ma precise dichiarazioni a proposito di quanto dissero ieri alcuni oratori trattando di provvedimenti tributari.

All'on. Perrone risponde che anche in tema di nuove imposizioni ci possono e ci devono essere periodi di studio e di preparazione e periodi di attuazione; non basta concepire i nuovi congegni fiscali, bisogna elaborarli con quella diligenza, che ne assicuri, al momento favorevole, il risultato.

Delle censure mosse, sempre dall'on. Perrone, ad alcuni dei provvedimenti, potrebbe dimostrare che sono infondate; ma il farlo condurrebbe ad un dibattito particolareggiato che la discussione attuale sconsiglia. Dei suoi suggerimenti, invece, sarà tenuto il debito conto, perchè al Ministero delle finanze nulla sfugge, nulla si trascura, ed ogni tema è sempre tenuto a giorno per le eventuali realizzazioni a tempo opportuno.

L'on. Ancona, constatando l'incremento, che negli esercizi di guerra hanno avuto i cespiti erariali, ha ammonito, che per molta parte si tratta di proventi, che verranno meno col cessare dello stato di guerra. È un rilievo, circa ilquale altra volta si dimostrò come non sia il caso di soverchi allarmi. In ogni modo, se l'on. Ancona ha seguito l'attività del Ministero delle finanze, non può a meno di essersi accorto come si sia avuto e si abbia continuamente il pensiero e l'attività rivolta ad irrobustire in tutti i modi le fonti del reddito fiscale, così da essere pronti a coprire i vuoti, che alcuni cespiti potranno lasciare.

Ed ha avuto torto l'on. Soleri di giudicare questa attività dalle sue apparenze esteriori, apparenze di frammentarietà e di empirismo, sotto le quali c'è, invece, la sostanza di un programma ben definito.

Dichiara di avere ferma fiducia che i cinque miliardi di proventi tributari, che indubbiamente registrerà l'esercizio in corso, non diminuiranno più; perchè man mano che alcune voci si spegneranno o che altre si contrarranno, la finanza avrà apprestate le risorse per colmare le deficienze, tanto nel campo delle imposte dirette, quanto in quello delle cosidette tasse sugli affari, tanto nel campo delle imposte indirette quanto in quello dei monopoli.

Il nostro piano è semplice; il nostro obiettivo è chiaro; indietro non si torna, o meglio non si deve tornare: il gettito non deve discendere; al contrario dovrà essere suscettibile di continuo sviluppo. Per conseguire un tale risultato il Governo non ha esitato e non esita a chiedere i doverosi sacrifici al paese. Voglia il Parlamento sorreggerlo col suo favore ed accreditare il convincimento che questa non è l'ora della proteste contro il fiscalismo, delle accademie dottrinali, delle preoccupazioni particolariste; questa è l'ora di osare per chi ha la responsabilità dell'Amministrazione pubblica; questa è l'ora di rassegnarsi per coloro, che sono chiamati a sopportare i pesi ed i danni del rigore finanziario. (Approvazioni).

Il dilemma è di evidenza intuitiva: o si assicurano al bilancio tutte le risorse necessarie perchè lo Stato possa fare onore ai suoi impegni ed attuare le riforme reclamate dall'esistenza stessa sociale; o si svaluta il suo credito, si disarma il Governo, e si abbandona quindi il paese sulla china della decadenza economica, in fondo alla quale troverebbero per i primi la rovina coloro, che in nome del proprio, sia pure soggettivamente legittimo egoismo, contrastano l'azione energica della finanza. (Approvazioni).

Sia detto questo anche per riguardo alla opposizione, che si va spiegando contro i nuovi monopoli.

Nulla di più facile del criticare un sistema; ma nulla di più inutile e di più dannoso dell'opporsi a provvedimenti, che trovano la

loro giustificazione nelle supreme esigenze del bilancio, se il Governo, mentre non trascura di approntare tutte quelle altre provvidenze, che un'avveduta e moderna concezione della giustizia tributaria suggerisce, ha intanto creduto di conservare allo Stato l'approvigionamento e la vendita di alcuni generi, che già la guerra gli ha dato nelle mani, e sui quali l'Erario potrà conseguire un sensibile beneficio, pur senza aggravio notevole dei consumatori, anzi forse con loro diretto vantaggio, vi si è indotto dopo mature considerazioni non soltanto di ordine commerciale e fiscale, ma anche di ordine politico, e perfino di ordine internazionale, ci saranno interessi turbati, lucri privati soppressi, larghe speculazioni impedite; ma non è credibile che davanti a questi danni ci si dovesse arrestare quando la impellente, inderogabile e improrogabile necessità pubblica imponeva che non s'indugiasse più oltre nell'approntare le nuove entrate dell'Erario, quelle entrate con cui si devono procurare al tesoro i mezzi per riparare le rovine e i dolori della guerra, per garantire la rapida risurrezione della vita del paese, nella disciplina e nell'ordine, per trarre il profitto, che il popolo attende dai tanti sacrifici che ci hanno condotti alla integrazione nazionale.

Ripeto che una sola obiezione sarebbe ragionevole; quella che rimproverasse al Governo di avere intrapresa la via dei monopoli, abbandonando quella delle imposizioni dirette e dei tributi sulle varie forme della attività civile. Ma questo non è; giova lo si sappia a scanso di equivoci e di illusioni: soltanto il Governo chiede la libertà nella scelta dei vari provvedimenti e del tempo di proporli e di applicarli.

È certo fatica ingrata quella del ministro delle finanze; ma è fatica impostagli dalla coscienza della sua responsabilità, davanti alla quale non ha indietreggiato e non indietreggerà: è fatica che il Governo affronta per la salute d'Italia; per la salvezza quindi anche di tutti gli interessi, che alla salute d'Italia sono congiunti; perchè nessun godimento proprio possono i cittadini illudersi di conseguire se non sia forte e tranquilla la patria. (Vive approvazioni — Vivi applausi).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE, mette a partito la chiusura.

(È approvata).

Presidenza del presidente MARCORA.

NITTI, ministro del tesoro, prega i deputati che han presentato ordini del giorno di ritirarli.

Il Governo non intende infatti chiedere un voto politico dopo quello, che ha chiuso la recente discussione sulle comunicazioni del Governo. Si tratta solo di approvare l'esercizio provvisorio dei bilanci fino a quando essi non possano essere approvati per legge.

Si riporta alle dichiarazioni fatte nell'esposizione finanziaria relativamente alla situazione del bilancio dello Stato, ed avverte che la previsione della spesa deve considerarsi approssimativa.

Enumera le difficoltà gravissime e molteplici che la finanza deve superare: e poichè è unanime il pensiero che lo Stato debba sempre far onore a tutti i suoi impegni (Vive approvazioni), s'impone la necessità di provvedergli i mezzi per adempiere al debito d'onore contratto verso coloro che gli hanno fatto credito. (Approvazioni).

Avverte al riguardo che il più largo concorso ai prestiti di guerra fu dato dai piccoli risparmiatori. (Vive approvazioni).

Ogni sforzo adunque deve esser fatto per mantenere forte e saldo il bilancio, ed a questo intende il Governo con la necessaria fermezza di propositi.

A questo scopo intende, oltre l'imposizione di nuovi tributi e lo inasprimento di quelli esistenti, anche l'istutuzione di alcuni monopolî.

Illustra le ragioni di carattere economico e di carattere fiscale, per le quali il Governo ha ritenuto inevitabile l'adozione dei vari monopolî.

Rileva che da essi si avrà un gettito superiore a quello che si otterrebbe col rincrudimento dei dazi di confine o delle tasse di fabbricazione, mentre d'altro canto si potrà assicurare allo Stato gran parte dei profitti ora riservati ai privati speculatori. In proposito osserva che i danni di costoro saranno ben più poca cosa di fronte ai durissimi sacrifizi che il popolo ha sopportato per la guerra (Applausi).

Nota pure che con qualcuno dei monopolî di nuova istituzione — come ad esempio con quello del carbon fossile - si avrà il mezzo di far ribassare il prezzo dei prodotti che ne formano oggetto (Approvazioni).

Afferma che nella organizzazione dei nuovi monopolî converrà mantenere gli ordinamenti e i procedimenti dell'industria privata, precisamente come si è fatto per le assicurazioni.

Espone le ragioni, per le quali non sarebbe stato possibile introdurre il monopolio delle forze idrauliche, il cui sviluppo deve ora esser lasciato all'iniziativa privata, pur avendo presente che in avvenire queste forze dovranno costituire un grande demanio di Stato.

Si tratta, insomma, in questa materia dei monopolî di procedere gradatamente, come del resto si è proceduto per le assicurazioni sulla vita. E a questo proposito esclude che sia allo studio il monopolio di altre forme di assicurazione.

Non crede sia questo il momento di occuparsi dei vari problemi d'ordine più generale, di cui hanno parlato vari oratori.

Si limita a dichiarare che il Governo di questi problemi si occuperà attentamente.

Ma intanto è necessario far fronte alle necessità più urgenti; ed a queste rivolgere le presenti nostre risorse, cercando di rendere quanto più agevole e piano sia possibile il passaggio dallo stato di guerra allo stato normale.

A coloro, che hanno lamentato gli eccessivi benefici dell'industria, osserva che egli, il ministro, si è costantemente occupato di ridurre questi benefici. Del resto si tratta di un fenomeno che si è prodotto in tutti i paesi.

Quanto al problema meridionale non crede di poter essere sospettato di poco amore per quelle Provincie. Pensa però che per esse debba essere speso ciò che può veramente giovare il loro sviluppo economico, evitando, invece, ogni spesa non necessaria o non proficua.

Quanto al problema della valuta cartacea austro-ungarica nelle Provincie liberate e redente, osserva che occorre anzitutto accertarne la consistenza ed a questa subordinare ogni soluzione.

Intanto ne è stata mantenuta con pieni effetti legali la circolazione in quelle Provincie, ragguagliando cento corone a quaranta lire italiane.

Rileva però come sia necessario evitare qualunque speculazione.

Quanto ai biglietti emessi dalla Cassa Veneta, il Governo italiano sosterrà alla Conferenza della pace l'obbligo dei Governi nemici di riscattarli.

Intanto però occorrerà procedere a ritirarli, ma ad un cambio che sia giusto ed onesto. (Approvazioni).

Il Governo dunque manterrà tutti gli impegni, che ha assunto di fronte al paese.

Non gli si chieda però di provvedere immediatamente a tutto, se si vogliono evitare determinazioni troppo precipitose.

Conchiude esprimendo la fiducia che la Camera vorrà dare voto favorevole al disegno di legge di proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio. (Vive approvazioni — Vivi applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno.

SARACENI, afferma il dovere del Governo di provvedere con premurosa sollecitudine e con assoluta precedenza su tutte le altre alla esecuzione delle opere pubbliche disposte da molti anni con leggi generali e speciali a favore della Calabria, della Basilicata e della Sardegna.

Fa voti che sia provveduto immediatamente alle maggiori autorizzazioni di spese necessarie, ed a corrispondenti maggiori stanziamenti annuali o direttamente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, oppure con adatte operazioni finanziarie.

Chiede che, per corrispondere alle esigenze dell'accresciuto e intenso lavoro, sia aumentato il personale del genio civile e sia meglio retribuito, anche con speciali indennità, affinchè le migliori energie siano richiamate in quelle disgraziate località.

(La seduta continua).

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29. — Nelle località occupate nell'alta valle dell'Inn avvengono quotidianamente manifestazioni di simpatia alle nostre truppe che mantengono l'ordine e danno prova di elevato spirito di disciplina. Nell'Alto Adige la vita va diventando gradatamente normale.

Le Amministrazioni comunali riassumono la loro carica. In questa occasione l'Amministrazione di Brez (nei pressi di Cles in Val di Sole) emanò un entusiastico proclama vibrante di italianità. Mentre le scuole si vanno riaprendo, merita di essere ricordato il Congresso dei maestri del distretto di Cles, riunito per trattare questioni scolastiche sotto la presidenza del direttore e ispettore scolastico distrettuale, in cui ebbe luogo una sincera patriottica dimostrazione.

Gli italiani del Trentino e dell'Istria, che l'Austria aveva internato, rientrano numerosi nei loro paesi finalmente liberi.

Settori esteri.

STRASBURGO, 28. — La città ha fatto una commovente accoglienza al maresciallo Foch.

Il maresciallo, accompagnato dai generali De Castelnau e Weygand, passò in rivista le truppe allineate nella Piazza d'armi e consegnò al generale Vandenberg, di origine alsaziana, la grande croce della Legione d'onore.

Terminata la rivista le truppe sfilarono in corteo e si recarono in Piazza Kleber. Le bandiere dei tre reggimenti che parteciparono al corteo si posero ai piedi della statua di Kleber; Foch che cingeva la spada che già appartenne a Kleber, salutò la gloriosa effigie del generale. Le trombe suonarono il saluto alla bandiera e da tutta la Piazza e dalle vie adiacenti scoppiò un unanime grido di: « Viva la Francia! ».

In seguito il maresciallo si recò alla cattedrale, che era stata pavesata e illuminata, ove fu ricevuto dal clero. Dopo che il maresciallo si fu inginocchiato, circondato dai generali Maringer e De Castelnau e da numerosi altri generali e ufficiali, il capitolo intonò il *Te Deum*, al quale il maresciallo unì il suo canto.

Il maresciallo Foch fu ovunque fatto segno a dimostrazioni di entusiasmo, di simpatia e di riconoscenza da parte di tutta la popolazione.

ZURIGO, 28. — Si ha da Berlino: Il *Lokal Anzeiger* ha da Budapest che reparti dell'esercito del maresciallo Mackensen, forti di diciottomila uomini, si oppongono all'avanzata dei Rumeni in Transilvania. Vi furono già combattimenti.

LONDRA, 29. — Un comunicato del Ministero dell'aeronautica dice:

Il totale delle perdite del Corpo dell'aeronautica indipendente dal 3 aprile 1918, data della sua formazione, fino all'11 novembre, è di 7589.

Provvidenze per i prigionieri rimpatriati

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29. — La crisi iniziale prodotta nei servizi dall'affluire dei prigionieri che l'Austria ha spinto verso di noi in condizioni deplorevoli di nutrimento e di vestiario è in via di risoluzione.

Nei campi di concentramento giungono i prigionieri emaciati per i patimenti subiti e laceri negli abiti che nulla hanno conservato dell'impronta militare. Tuttavia già trecentomila serie di vestiti nuovi furono distribuite ai prigionieri liberati, in un tempo ristretto. Ma la loro vestizione non può avvenire automaticamente man mano che questi si presentano ai campi; essa deve essere preceduta da una razionale ripulitura e disinfezione che richiede un complesso impianto di stufe e bagni. In tre campi tali impianti sono ormai in opera e sono già in corso provvedimenti per aumentarne il numero. Parecchie decine di migliaia di nostri soldati, restituiti dalla prigionia, sono così risorti a nuova vita.

Le cucine funzionano in tutti i campi, fornendo un ottimo rancio caldo; non manca l'assistenza sanitaria e quella morale. In tal modo i reietti di ieri vengono restituendosi alla dignità di uomini e alla coscienza di cittadini.

Il Re d'Inghilterra a Parigi

Giovedì scorso ebbe luogo all'Eliseo un pranzo in onore del Re d'Inghilterra.

Il presidente Poincaré, nel suo brindisi, rammentò all'augusto ospite la sua visita del 21 aprile 1914 e i comuni sforzi per scongiurare la guerra. Fu allora - egli disse - che ad una storia così ricca di magnifiche pagine, la Gran Bretagna aggiunse un incomparabile capitolo, non soltanto di gloria navale e militare, ma di forza morale e di grandezza umana.

Dopo di aver parlato dello sforzo potente dell'Inghilterra, che chiamò all'opera tutti i suoi *Dominions* e tutte le sue colonie, e del valore dell'esercito e della flotta inglesi, il presidente Poincaré levò il suo bicchiere in onore del Re d'Inghilterra, dell'augusta sua famiglia, della grandezza e della prosperità del Regno Unito e dell'Impero britannico.

Rispose il Re d'Inghilterra assicurando di non trovar parole per esprimere il grande piacere che provava ad essere ospite, nella bella città di Parigi, della grande nazione con la quale Egli e il suo popolo, negli ultimi quattro anni, avevano condiviso le gioie e i dolori, dolori ora coronati dalla vittoria sul comune nemico.

Io felicito - aggiunse - signor presidente, voi e la nobile nazione francese della grande vittoria così riportata e alla quale i miei generali e i miei eserciti sono fieri di aver contribuito. I miei soldati hanno combattuto durante questi anni di guerra spietata fianco a fianco coi soldati francesi, il cui valore ha aumentato lo splendore delle loro immortali tradizioni.

Ringraziato il presidente Poincaré degli affettuosi sentimenti a lui espressi, il Re d'Inghilterra pregò tutti i presenti di bere alla salute del presidente della Repubblica e alla felicità e alla prosperità del popolo francese.

Tutti i giornali parigini rilevano che i brindisi di Poincaré e del Re Giorgio parlano di alleanza attiva e di identità di interessi unenti per sempre la Francia e la Gran Bretagna. Dicono che le due nazioni fecero insieme grandi cose durante la guerra e ne faranno di non meno grandi durante la pace.

Ieri mattina il Re Giorgio, il Principe di Galles e il Principe Alberto d'Inghilterra si sono recati all'Ambasciata britannica e poi al Ministero degli esteri, dove ha avuto luogo una colazione, alla quale hanno assistito il Presidente Poincaré, tutti i ministri, gli ambasciatori alleati, il presidente del Consiglio serbo, Pasic, ed altre notabilità. In seguito il Re, il Presidente ed i Principi con i vari seguiti presero parte all'Hôtel de Ville ad un *lunch*. Il Re si firmò sul *Libro d'Oro*.

Alla sera all'Ambasciata britannica ha avuto luogo un pranzo offerto dal Re Giorgio in onore del Presidente Poincaré e della signora Poincaré. Vi assistevano pure l'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare e la contessa Bonin Longare.

CRONACA ITALIANA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Sua Maestà il Re ha annunciato il suo arrivo in Francia entro il mese di dicembre.

Ospiti. — Ieri mattina sono giunti a Roma numerosi ufficiali giapponesi, destinati ai campi di aviazione della Lombardia per l'istruzione di pilotaggio. L'Ambasciata giapponese offrì a' suoi connazionali una colazione d'onore, alla quale venne pure invitato l'onorevole Eugenio Chiesa, commissario generale per l'aeronautica.

Per Trieste e Trento. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* informa che l'approvvigionamento alimentare di Trieste e di Trento si sviluppa ogni giorno con maggiore larghezza e regolarità grazie alle moltiplicate frequenze dei trasporti marittimi e terrestri. Si segnala l'arrivo a Trieste di piroscafi carichi di migliaia di quintali di carne congelata, di farina, riso e lardo.

Anche nel Trentino e nell'alto Adige, dove il numero delle persone da approvvigionare ascende oggi complessivamente a circa 460,000, le condizioni del vettovagliamento vengono rapidamente migliorate, mercè gli energici sforzi delle autorità militari.

Necrologio. — Iermattina, dopo breve malattia, si spegneva in Roma l'on. Raffaele De Cesare, senatore del Regno.

Nato a Spinazzola, nel novembre 1845, si laureò giovanissimo in legge nell'Ateneo napoletano e si dedicò al giornalismo, nel quale rifulse per il coraggio delle proprie opinioni, sostenute spesso in gagliarde polemiche. Profondamente studioso, scrisse opere d'alto interesse, apprezzate per la serenità dei giudizi e stimate da estimatori e da avversari.

Nel 1897 il Collegio elettorale di Manduria lo elesse a proprio rappresentante alla Camera per la legislatura XXI, e ne riconfermò il mandato nella successiva.

Fu membro d'importanti Commissioni e riferì su notevoli progetti di legge, scrisse le relazioni sull'Acquedotto Pugliese, sull'acquisto della Galleria Borghese, sulla pensione vitalizia ai reduci del 48 e 49.

Nel gennaio del 1910 venne nominato senatore del Regno.

Domattina avrà luogo il trasporto della salma.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

AMSTERDAM, 29. — I giornali recano che l'ex-Kaiser, colpito da una malattia nervosa ha espresso l'intenzione di entrare in una casa di salute nei dintorni di Arehem.

LONDRA, 29. — Il *Daily Chronicle*, parlando della imminente riapertura del Baltico, dice:

La prima causa che permise alla Germania di chiudercene l'accesso fu la costruzione del canale di Kiel e finchè la Germania avrà il controllo assoluto di questa porta d'uscita verso il mare, essa sarà sempre tentata di mantenere la flotta ad un livello che le permetta di rinnovare il colpo.

Il problema del canale di Kiel deve essere esaminato dalla conferenza per la pace, ma è necessario scartare a priori alcune soluzioni proposte.

Ci sembra, aggiunge il *Daily Chronicle*, che la sola soluzione soddisfacente debba trovarsi nella stessa formazione della Società delle nazioni.

PARIGI, 29. — Si ha da Pietrogrado: I negoziati fra il Governo dei *Soviets* con la Germania circa i pericoli derivanti dal ritorno delle masse dei prigionieri russi non giungono ad una soluzione. Il Governo di Berlino non ha risposto alla proposta dei *Soviets* d'incaricare le opere russe di entrare in contatto coi prigionieri e di aiutarli a formare una propria organizzazione per tornare con ordine in Russia.

SANTIAGO DEL CILE, 29. — Il ministro degli affari esteri dichiara che non hanno alcun fondamento le rimostranze del Perù circa vessazioni inflitte ai peruviani di Iquique, posti sotto la protezione delle autorità peruviane. Questa dichiarazione ha ricondotto la tranquillità nei circoli commerciali e politici.

ZURIGO, 29. — Si ha da Berlino: Il Gabinetto tedesco ha tenuto seduta durante tutta la notte per esaminare la situazione creata dall'atteggiamento di Kurt Eisner e dalla decisione del Consiglio e dei soldati degli operai di Monaco, i quali chiedono l'allontanamento di Erzberger, di Solf, di Scheidemann e di David. Tutti i funzionari dell'ufficio degli esteri si sono dichiarati solidali con Solf.

Il *Lokal Anzeiger* dice che il generale Hoffmann, molto noto all'epoca della pace di Brest Litowsk, è stato internato nella fortezza di Rowno e che il principe Leopoldo di Baviera è stato internato in un villaggio vicino a Kowno.

Dissidi gravissimi si manifestarono anche nell'assemblea dei consigli dei soldati di Berlino.

Scheidemann perorò la concordia, e rilevò che Hindenburg e Groener si dichiararono ieri nuovamente solidali col governo. I consigli dei soldati e operai devono essere provvisori sino alla convocazione dell'assemblea nazionale.

Il Governo di Berlino è in aperto dissidio con quello di Monaco.

Il *Vorwaerts* esprime la speranza che il Governo di Eisner sarà rovesciato fra breve.

Si ha da Budapest: Il *Pesti Hirlap* dice che si pensa di porre sotto sorveglianza tutte le persone la cui colpabilità allo scoppio della guerra mondiale è già stata constatata. Fra esse si trovano Czernin, Berchtold, parecchi diplomatici ed alti funzionari del Ministero della guerra, i quali sono imputati anche di truffe a danno dell'erario.

L'imperatore Carlo può essere considerato come internato nel castello di Echartsau.

Inoltre sono internati gli arciduchi Federico Eugenio e Pietro Ferdinando, i generali Conrad, Hazay, Potiorek, Boroevic, Frank, Dankl, Waldstetten, Wurm, ecc.

Il governo ungherese minaccia di ritirarsi se essi non verranno processati.

L'inchiesta sarà affidata al generale Auffenberg.

Si ha da Monaco:

Il primo ministro Eisner dichiarò a questo Consiglio degli operai e soldati che gli uomini che sono a capo della Germania, appartenendo in gran parte al vecchio regime, sono inetti a concludere la pace; perciò egli prenderà nelle sue mani la causa della pace, e se non riuscirà a concluderla per tutta la Germania, vi riuscirà almeno per la Baviera.

STOCCOLMA, 29. — Si ha da Helsingfors che il nuovo Governo finlandese comprende sette monarchici e cinque repubblicani, dei quali tre vecchi finnici, sette giovani finnici e tre svedesi. Nanerheim è reggente dello Stato, Ingman è presidente del Senato ed Enckoll ministro degli affari esteri.

LONDRA, 29. — In un discorso pronunciato a Bristol, il ministro delle colonie Long ha detto: « Quantunque non abbiamo alcun desiderio di aumentare i nostri possedimenti territoriali, non vi è, circa le colonie, alcuna altra soluzione che possa assicurare un buon trattamento alle razze indigene ».

LONDRA, 29. — Il *Times* pubblica la seguente nota:

Il Governo britannico si è occupato negli ultimi giorni della situazione dell'ex-Kaiser in Olanda. Gli eminenti giureconsulti della Corona, l'attorney general, il sollicitor general, segnalarono al Governo le difficoltà esistenti per intraprendere un'azione contro l'ex-Sovrano.

Crediamo di sapere che il Governo sia deciso ad adottare una linea di condotta pienamente conforme ai sentimenti popolari di giustizia e di equità.

Il *Daily Express* dice che non si permetterà all'ex-Imperatore di soggiornare in Olanda.

Gli alleati invieranno al Governo olandese una domanda di estradizione alla quale i Paesi Bassi non potrebbero rispondere negativamente.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.